

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / AGOSTO 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

1.1	3
Banca d'Italia Provvedimento del 30 luglio 2019 recante: <i>"Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"</i> (G.U. 13 agosto 2019, n. 189)	

PRASSI

2.1	7
Ufficio per l'informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) - Documento - <i>"FAQ comunicazioni oggettive (ogg)"</i>	
2.2	9
Circolare Assonime del 2 agosto 2019, n. 19 - <i>"Le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta"</i>	

LEGISLAZIONE

1.1

Banca d'Italia Provvedimento del 30 luglio 2019 recante: "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" (G.U. 13 agosto 2019, n. 189)

Con la pubblicazione del Provvedimento del 30 luglio 2019 recante: "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2019, n. 189, la Banca d'Italia ha dato attuazione, in linea con la normativa europea:

- alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849 c.d. quarta direttiva antiriciclaggio);
- agli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Si segnala che le disposizioni sono in vigore dal 28 agosto 2019 ed i destinatari devono adeguarsi alle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020.

Entro e non oltre il 30 giugno 2020 dovranno essere richiesti, ai clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni, al primo contatto utile, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità.

Ambito soggettivo

I destinatari delle disposizioni contenute nel provvedimento in parola si applicano ai seguenti soggetti:

- banche;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;

- istituti di moneta elettronica (Imel);
- istituti di pagamento;
- società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;
- confidi di cui all'art. 155 del TUB;
- soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Le disposizioni si applicano inoltre alle succursali italiane di banche, intermediari, e istituti di pagamento e moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o tenuti a designare in Italia un punto di contatto ai fini antiriciclaggio.

Contenuto delle disposizioni

Il provvedimento stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si dovranno attenere per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e o di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e conseguentemente, graduare le modalità con le quali effettuare l'adeguata verifica.

In particolare è ribadito il principio dell'approccio basato sul rischio, secondo cui gli intermediari effettuano i controlli in base al rischio di riciclaggio della controparte individuato secondo schemi interni.

Nell'identificare i fattori di rischio relativi ad un cliente, gli intermediari considerano anche il titolare effettivo e, se esiste, l'esecutore. I destinatari valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, del titolare effettivo o dell'esecutore, nonché il paese o l'area geografica nei quali essi hanno la propria sede o residenza. Se il cliente è persona giuridica vanno considerate le finalità della sua costituzione, qual è lo scopo sociale e con quali modalità opera per raggiungerlo.

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. La classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici dev'essere coerente con la propria conoscenza del cliente, la quale può intervenire per una valutazione più stringente e l'attribuzione, se del caso, di classi di rischio più elevate.

Attività per la verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Il provvedimento specifica che qualora non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela gli intermediari non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione o sospendono i rapporti già avviati.

L'identificazione è effettuata in presenza del cliente oppure, in caso di persona giuridica, dell'esecutore e/o del titolare effettivo e la verifica dei dati del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione. Pertanto, dev'essere accertata l'autenticità e la validità del documento identificativo e i dati relativi a persone giuridiche devono essere riscontrate con informazioni desumibili da fonti esterne attendibili.

Gli intermediari valutano lo scopo e la natura del rapporto continuativo acquisendo informazioni sulle finalità dell'apertura del rapporto, sull'attività svolta, sull'origine dei fondi, nonché sulla situazione economica e patrimoniale della società e del titolare effettivo e le relazioni intercorrenti tra cliente, titolare effettivo ed esecutore.

Inoltre, verificano la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite da altre fonti e con i dati desunti in costanza di rapporto. È prescritto infatti un controllo costante nel corso del rapporto continuativo, per identificare prontamente eventuali incongruenze che possano costituire anomalie rilevanti, passibili di segnalazione di operazione sospetta.

Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica

Il provvedimento prevede una procedura semplificata in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti per la procedura ordinaria.

Viceversa, i destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una loro autonoma valutazione.

Secondo il provvedimento, si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

- a) i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un paese terzo;
- c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
- d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

È prevista e disciplinata dal provvedimento la possibilità per i destinatari di demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità del destinatario per l'osservanza di detti obblighi.

In particolare si distinguono:

- a) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, a eccezione del controllo costante dell'operatività;
- b) soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione di copia dei documenti di identità.

PRASSI

2.1

Ufficio per l'informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) - Documento - "FAQ comunicazioni oggettive (ogg)"

Con il documento intitolato "FAQ comunicazioni oggettive (ogg)", aggiornato al 30 agosto 2019, l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) ha pubblicato alcuni chiarimenti inerenti le comunicazioni oggettive ai fini antiriciclaggio relative alle operazioni in contanti per importi superiori ai 10.000 euro, anche frazionate, cui gli intermediari finanziari sono soggetti a partire da settembre 2019.

In particolare, il documento risponde alle richieste di chiarimento pervenute dai soggetti coinvolti, attraverso una serie di FAQ, che definiscono le scadenze, i criteri di definizione degli importi e la selezione delle operazioni e le informazioni relative alle operazioni, ai rapporti e ai soggetti coinvolti.

Si riporta di seguito una sintesi dei chiarimenti forniti in materia di tempistiche, criteri di valutazione e selezione dei soggetti e delle operazioni coinvolte.

Soggetti obbligati, scadenze ed esoneri

Sono obbligati all'invio delle comunicazioni banche, Poste Italiane Spa, istituti di pagamento (IP) e istituti di moneta elettronica (IMEL), nonché le succursali italiane di intermediari con sede all'estero, gli intermediari con sede in uno Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale con l'Italia.

La tempistica delle comunicazioni successive alla prima è definita nella FAQ n. 1, che fissa la scadenza per le comunicazioni oggettive al 15 del mese successivo a quello cui le operazioni si riferiscono. Si ricorda infatti che dal 1° al 15 settembre 2019, dovranno essere inviate all'UIF le prime comunicazioni oggettive relative alle operazioni in contanti superiori ai 10.000 euro effettuate dai clienti con riguardo ai mesi da aprile a luglio 2019. Da ottobre in poi la comunicazione avverrà con decorrenza mensile.

Ai fini della comunicazione vanno sommate le operazioni in contanti (versamenti, prelievi, bonifici per contanti) superiori ai 1.000,00 euro effettuate dal medesimo soggetto nel mese solare di riferimento. La segnalazione deve sempre prevedere la presenza di almeno un soggetto, in qualità di cliente titolare del rapporto o di esecutore dell'operazione e non può essere segnalata un'operazione priva di soggetto.

Gli intermediari che nel corso del mese di riferimento non abbiano effettuato nessuna operazione rilevante inviano comunque una comunicazione negativa.

L'esonero dalla comunicazione oggettiva va richiesto espressamente ed è consentito solo a soggetti che non operano in contanti oppure operano in contanti esclusivamente per importi inferiori ai 1.000,00 euro.

Alla FAQ 10 è precisato che vi sono particolari operazioni in contanti che non devono essere segnalate per via del loro carattere peculiare, anche se sopra soglia, e sono:

- le movimentazioni tecniche di contante tra le banche e la Banca d'Italia;
- le movimentazioni tecniche di contante tra le banche del gruppo e la Capogruppo;
- le movimentazioni tecniche di contante tra banche e Gestori del contante esternalizzati;
- i prelievi di contanti da ATM effettuati con carte emesse da banche estere.

Calcolo degli importi

Circa le modalità di calcolo si chiarisce che in caso di operazioni solo parzialmente in contanti (ad esempio versamento di assegni più contanti), gli importi da sommare ai fini del superamento delle soglie sono solo quelli in contanti, nel computo non rientrano pertanto le altre operazioni contestuali. Mentre nel caso di operazioni in contanti tra conti correnti dello stesso intestatario, vanno sommate tutte le operazioni, senza possibilità di compensazione.

Nel caso in cui una persona fisica effettua nell'arco del mese solare diverse operazioni in contanti in ruoli diversi, ad esempio come cliente e come esecutore, gli importi relativi andranno interamente sommati e imputati al soggetto ai fini della comunicazione.

La natura giuridica del soggetto (se persona fisica o persona giuridica) va sempre indicata e a tal fine le ditte individuali e i liberi professionisti sono considerati persone fisiche. In casi eccezionali quando non è possibile risalire alla natura giuridica del soggetto è prevista una deroga, fermo restando l'obbligo di valorizzare i dati del soggetto nella maniera più completa possibile.

Ogni soggetto deve essere presente una sola volta nell'ambito della medesima operazione. Se lo stesso soggetto ricopre contestualmente ruoli diversi con riferimento ad una medesima operazione, ad esempio esecutore, legale rappresentante e titolare effettivo, dovrà essere privilegiata quest'ultima posizione.

Ai fini delle comunicazioni oggettive la definizione di titolare effettivo è assimilata a quella prevista dal decreto antiriciclaggio, ovvero:

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (TE sub 1);
- nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (TE sub 2).

2.2

Circolare Assonime del 2 agosto 2019, n. 19 - "Le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta"

Con la Circolare del 2 agosto 2019, n. 19 recante "Le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta" Assonime illustra le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che introducono misure per favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi.

In particolare le disposizioni riguardano:

- il rafforzamento degli aspetti organizzativi e dei doveri degli organi sociali in funzione di un'efficace rilevazione delle situazioni di crisi e di perdita di continuità aziendale;
- l'introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi;
- la previsione di misure premiali per incentivare l'imprenditore ad attivarsi tempestivamente nell'affrontare la crisi.

Si ricorda che con il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" il legislatore ha abrogato la Legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942 e la legge sul sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, riscrivendo la materia e disciplinando, all'interno di un unico testo normativo, la crisi e l'insolvenza dell'imprenditore, del professionista e del consumatore.

Le disposizioni del Codice hanno un regime transitorio differenziato:

- gli istituti concorsuali e di composizione della crisi entreranno in vigore nel 2020, e il Governo potrà adottare entro due anni disposizioni correttive e integrative;

- le norme che modificano gli aspetti di diritto societario, assetti organizzativi, doveri e responsabilità degli organi sociali sono già in vigore.

La Circolare di Assonime esamina le disposizioni del Codice della crisi relative ai profili societari e alle misure per la rilevazione, segnalazione e gestione della crisi e dell'insolvenza, i soggetti coinvolti e gli obblighi e le responsabilità posti in capo agli organi sociali.

In particolare, Assonime evidenzia come nel Codice, per favorire l'emersione anticipata della crisi è stato introdotto un sistema di allerta, basato su obblighi di segnalazione della situazione di crisi ad un soggetto esterno all'impresa (l'Organismo di composizione assistita della crisi – OCRI), posti in capo all'organo di controllo, al revisore legale e ai creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle entrate, Agenti della riscossione).

Altro importante elemento introdotto, oggetto di approfondimento da parte della Circolare, è che il meccanismo d'impulso per la gestione della crisi si completa con la previsione di misure premiali, con benefici di natura economica, processuale e di esonero o mitigazione della responsabilità penale in favore di chi si attivi volontariamente e in modo tempestivo per affrontare la crisi, presentando istanza di composizione assistita della crisi oppure una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal Codice. Tali misure premiali si applicano a tutte le imprese, comprese quelle escluse dall'ambito di adozione del sistema di allerta (grandi imprese, gruppi di dimensione rilevante, società quotate, imprese che operano in settori vigilati).

La Circolare analizza inoltre l'impatto che le nuove misure sono destinate ad avere sulle imprese, un impatto che va al di là dell'ambito concorsuale, e ad incidere sul diritto societario e sull'attività e le responsabilità di amministratori, sindaci e revisori, realizzando un cambiamento significativo nell'approccio alla gestione.

La Circolare illustra, altresì, le modifiche alla disciplina delle s.r.l. e le altre modifiche al Codice civile volte a realizzare un coordinamento tra disciplina societaria e disciplina fallimentare.

LEGAL NEWSLETTER | AGOSTO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 AGOSTO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM